

## LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

La costituzione in giudizio è quell'atto che l'ufficio (parte resistente) effettua a mezzo del deposito del proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti (l'originale è per la Commissione), nonché la documentazione offerta in comunicazione, appositamente elencata.

Tale adempimento va posto in essere entro 60 gg. dalla data di notifica del ricorso.

Per la costituzione della parte resistente, non è prevista alcuna specifica sanzione.

La costituzione tardiva – cioè oltre i 60 gg. - può avvenire mediante deposito di memoria illustrativa fino a dieci giorni liberi prima dalla data di trattazione.

La libertà temporale dell'ufficio di depositare la comparsa di costituzione trova un limite nel rispetto dei diritti di difesa del ricorrente, i quali sarebbero lesi se egli non avesse la possibilità di chiedere la discussione in pubblica udienza e di depositare memorie illustrative sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa.

### Riferimenti normativi

- art. 23 D. Lgs. n. 546/92;
- C.M. n. 98/1996

Giugno 2010